



Dipartimento  
Giuridico

# Covid-19

## Infortunio sul lavoro

### L'inquadramento normativo

Nel decreto Cura Italia (d.l. n. 18/20) il legislatore ha inquadrato il contagio da covid-19 come **infortunio sul lavoro** se occorso in occasione dell'**espletamento delle proprie mansioni nell'ambiente lavorativo**. Successivamente, con l'art. 29 bis del d.l. n. 23/2020 (decreto liquidità), convertito dalla legge n. 40 del 05 giugno 2020 sono state fissate le **responsabilità del datore di lavoro** in merito al contagio da covid-19, dando una notevole rilevanza al rispetto dei protocolli d'intesa tra le autorità.

La normativa in tema di infortunio sul lavoro e malattie professionali si sostanzia nel relativo Testo Unico e nei numerosi strumenti integrativi intervenuti successivamente con legislazione d'urgenza; in particolare gli articoli 42 e 34 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 hanno stabilito che:

- Nei casi di infezione accertata da coronavirus, contratta in ambienti di lavoro o in itinere, la prestazione a tutela dell'infortunato è **competenza dell'INAIL** (gestione assicurativa) e comprende anche i **periodi di quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria**;
- All'avvio della pratica di infortunio è tenuto il **medico di prime cure** attraverso la **redazione e la contestuale trasmissione telematica del certificato** alla sede territoriale competente dell'Istituto;
- I termini di prescrizione (triennale per indennità, quinquennale e decennale per le rendite) e decadenza (90 giorni) delle azioni a tutela delle prestazioni a tutela del lavoratore (e degli eredi) sono sospesi dal 23 febbraio al 1° giugno 2020.
- L'ambito di tutela è garantito ai lavoratori dipendenti e assimilati (oltre a quelli previsti dal d.lgs.38/2000) operativi presso datori pubblici e privati.

# Cosa fare in caso di contagio

La circolare INAIL n.13 del 3/4/2020 ha precisato che:

- Il contagio durante la prestazione professionale è **presunto** per talune categorie di lavoratori (in primis quella sanitaria) ed il lavoratore **non è tenuto a darne prova**;
- In particolare l'art. 42 secondo comma del decreto legge n. 18/2020 coordinato con la legge di conversione n. 27/2020 riconosce il contagio da Covid-19 avvenuto durante il lavoro, come **infortunio**. La tutela concerne innanzi tutto gli operatori sanitari esposti ad un elevato rischio di contagio tale da diventare specifico. Per tali soggetti opera la presunzione semplice di origine professionale.
- Si assimilano a tale categoria i lavoratori che operano in front-office, alla cassa, i banconisti, il personale operante all'interno dei nosocomi con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, di trasporto infermi ed altre categorie.

Laddove l'identificazione della connessione lavorativa fosse problematica, l'eventuale **accertamento medico-legale** del nesso causale dovrà seguire l'ordinaria procedura dando priorità ai criteri epidemiologico, clinico, anamnestico e alla valutazione delle circostanze.

- Acquisire la certificazione dell'avvenuto contagio, in quanto elemento costitutivo (assieme all'occasione di lavoro) della fattispecie "malattia-infortunio";
- La certificazione dell'avvenuto contagio può essere resa attraverso qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso.
- Il medico certificatore redige il "*consueto certificato da infortunio*" che successivamente invierà telematicamente all' INAIL
- Si consiglia l'invio di una comunicazione scritta al datore di lavoro (che resta comunque obbligato alla denuncia), in modo da sollecitare e ottenere l'apertura della pratica per il riconoscimento delle dovute tutele.
- Infortunio in itinere: rientrano in questa categoria anche gli eventi di contagio da Covid-19 accaduti durante il percorso di andata e ritorno tra casa e luogo di lavoro. Relativamente al mezzo di trasporto, poichè il rischio di contagio è molto più elevato a bordo di mezzi pubblici affollati, è stato considerato necessario l'utilizzo di mezzi privati almeno per tutto il periodo di emergenza epidemiologica.
- È inoltre consigliabile, per ogni lavoratore assente dal lavoro a causa di infezione da Covid 19, mantenere un filo diretto con il proprio medico di base e con il medico competente allo scopo di effettuare una approfondita valutazione del singolo caso di specie ed evitare un rientro prematuro sul posto di lavoro.



**Le prestazioni INAIL sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.**

## Le responsabilità del datore di lavoro

L'art. 29 bis della l. n. 40/2020 stabilisce che i datori di lavoro pubblici e privati ottemperino a quanto normato nell'art. 2087 c.c., ossia tutelino l'integrità fisica dei lavoratori mediante l'applicazione delle disposizioni contenute nel **Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del covid 19 negli ambienti di lavoro** sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il governo e le parti sociali. Con l'adozione dei protocolli il datore di lavoro si mette al riparo da eventuali rischi di contenzioso adempiendo a quanto previsto dall'art. 2087 c.c..

La responsabilità del datore di lavoro in ordine alla sicurezza degli ambienti di lavoro e quindi relativa alla salute fisica del lavoratore è di natura contrattuale e richiede sempre, di conseguenza, in caso di contenzioso, il ricorso al giudice per l'accertamento della colpa in capo al medesimo.